

CONVENZIONE N. _____ DEL _____

COVENZIONE DISCIPLINANTE I RAPPORTI TRA IL
COMUNE DI SAN MAURO CILENTO
E I CITTADINI CHE ADERISCONO VOLONTARIAMENTE ALLA PRATICA
DELL'AUTOCOMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.

Il giorno _____, del mese di _____, dell'anno _____,
tra il Sig. _____, nato a
_____ (____) il _____,
C.F. _____ e residente in
_____ Cap _____ via/piazza
_____ n. _____ (d'ora innanzi definito, nel presente atto, "il
Cittadino").

e

il Comune di San Mauro Cilento, con sede legale in Via Serra, 18 C.F. 81001210657
in persona del Geom. Angelo Cilento, nato a San Mauro Cilento (SA) il 08/06/1952,
per la sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede Comunale
in Via Serra, 18 in San Mauro Cilento (SA) (d'ora innanzi definito, nel presente atto,
"il Comune")

PREMESSO:

- che la Regione Campania con D.G.R. n. 384 del 31/07/2012: *Metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Revoca DGR 143 del 12 Aprile 2011. Modifica della DGR 638 del 3 Aprile 2009*, ha stabilito che la quota di rifiuti derivante da attività di autocompostaggio venga ricompresa nel conteggio dei rifiuti raccolti in modo differenziato da ciascun Comune, nella quantità pari a 0,250 kg/giorno, per ogni cittadino a patto che questi sottoscriva una Convenzione con il Comune e che effettivamente aderisca a tale pratica;
- che il Comune ha predisposto il Regolamento comunale per la riscossione della tassa/tariffa prevedendo sconti/riduzioni per i cittadini aderenti alla pratica del compostaggio domestico;
- che il Cittadino intende condurre l'attività di autocompostaggio della frazione umida dei rifiuti prodotta dal proprio nucleo familiare che consta di n. _____ persone, presso la propria abitazione sita alle coordinate geografiche (latitudine e longitudine),

ovvero all'indirizzo _____
nello stesso Comune della controparte;
-che il Cittadino, al fine di consentire eventuali controlli, è disposto a rilasciare il proprio numero di telefono fisso, oppure il proprio indirizzo e-mail, oppure il proprio contatto Ms-Messenger: _____.

**TUTTO CIÒ PREMESSO
LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO
QUANTO SEGUE**

**ART. 1
PREMESSE**

Le premesse e ogni documento richiamato nella presente Convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo.

**ART. 2
OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

La presente Convenzione, impegna reciprocamente tra loro i soggetti attuatori ciascuno per gli obblighi di propria competenza, di cui ai successivi articoli, per l'attuazione dell'attività di AUTOCOMPOSTAGGIO DOMESTICO.

**ART.3
MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'ACCORDO**

Il compostaggio sarà effettuato utilizzando il seguente metodo:

- Compostiera
- Letamaio
- Concimaia
- Altro (specificare) _____

**ART. 4
IMPEGNI DEL CITTADINO SOTTOSCRITTORE DEL PRESENTE ATTO**

Il Cittadino sottoscrittore del presente atto, si impegna a:

- 1) a recuperare la frazione umida dei rifiuti prodotta dal proprio nucleo familiare presso la propria abitazione per mezzo del compostaggio domestico e ad utilizzare i prodotti solo sul proprio orto, giardino, fioriere;
- 2) a non conferire al circuito di ritiro/raccolta rifiuti (porta a porta, ecc.) scarti di cucina, vegetali e sfalci verdi, ramaglie e residui di potatura provenienti dal proprio giardino o orto (CER 200108), esonerando il Comune dalla raccolta della frazione umida prodotta;
- 3) a conservare in buono stato la compostiera, eventualmente ricevuta dal Comune, secondo le indicazioni ricevute, evitando di danneggiarla e prevenendo i problemi derivanti da una cattiva gestione;

- 4) a restituire la compostiera ricevuta dal Comune che rimane proprietario della stessa nel caso decidesse, per qualsiasi ragione, di non continuare ad utilizzarla;
- 5) qualora il compostaggio non venga più attuato a comunicare la variazione al Comune;
- 6) comunicare ogni variazione del nucleo familiare;
- 7) ad accettare le verifiche periodiche che verranno effettuate, anche senza preavviso, da parte del personale incaricato dal Comune e/o da parte dell'Osservatorio Regionale dei Rifiuti, svolto con qualunque tecnologia ma non attraverso terzi, e volto ad accertarne la conformità a quanto convenuto e l'effettiva pratica del compostaggio.

ART. 5

IMPEGNI DA PARTE DEL COMUNE

Il Comune si impegna a:

- 1) nominare un responsabile del controllo delle attività di compostaggio;
- 2) ad applicare al Cittadino una tassa/tariffa adeguata al minore conferimento di rifiuti solidi urbani in ottemperanza al Regolamento Comunale del Compostaggio Domestico ed al Regolamento Comunale Tarsu disciplinante l'organizzazione, le modalità e l'entità dell'eventuale sconto/riduzione per gli utenti aderenti alla pratica del compostaggio domestico.

ART. 6

REFERENTI

Il Responsabile designato dal Comune per la gestione delle attività oggetto del presente accordo è il Geom. Angelo Cilento.

Il Comune si riserva il diritto di sostituire il responsabile come sopra individuato, dandone tempestiva comunicazione alla controparte.

ART. 7

NORMATIVE APPLICABILI

Per quanto non previsto e convenuto nel presente atto, si rimanda alle norme di settore, alle norme del codice civile nonché a quelle dei regolamenti comunali.

ART. 8

DURATA

Il presente accordo, che entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione, ha la durata di un anno rinnovabile in automatico salvo disdetta da parte del contribuente.

ART. 9

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI

Ai sensi di quanto previsto del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, le Parti dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità dell'utilizzo dei dati personali nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini della esecuzione dei

presente atto. Le Parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.

Ai sensi del T.U. sopra citato, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.

**ART. 10
VALIDITÀ**

Il presente atto è impegnativo per le parti sin dal momento della sua sottoscrizione e avrà decadenza sia in caso di non accettazione del controllo, sia in caso di accertamento della non conformità dell'operazione di compostaggio.

**ART. 11
CLAUSOLE RISOLUTORIE**

La presente convenzione viene risolta ipso iure in caso di grave inadempimento.

**ART. 12
RECESSO**

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente accordo in qualsiasi momento previa comunicazione scritta da inviare all'altra con un preavviso di un mese.

**ART. 13
FORO COMPETENTE**

Le parti stabiliscono, per la risoluzione delle eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente accordo, la competenza del Foro di

Letto, firmato e sottoscritto
